

Codice A1403A

D.D. 18 novembre 2015, n. 748

**LARC SPA: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di aggiunta di branche specialistiche all'interno del poliambulatorio di Corso Venezia n. 10 a Torino.**

Il legale rappresentante della Società "LARC SPA" con istanza del 29 giugno 2015 ( protocollo di arrivo n. 13257/A14050 del 02 luglio 2015) ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'aggiunta di branche specialistiche all'interno del poliambulatorio di Corso Venezia n. 10 a Torino.

La Direzione Sanità con nota prot. n. 16656/A1403A del 03 settembre 2015 ha trasmesso l'istanza all'ASL TO2, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L'ASL TO2 con nota prot. 2015/0060349 del 08 ottobre 2015, a firma del Direttore Generale, ha trasmesso le osservazioni dei responsabili dei Distretti Circostrizione n. 4, 5, 6 e 7.

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l'Asl territorialmente competente.

Preso atto delle osservazioni trasmesse dall'ASL TO2 che, ai sensi della D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013, non hanno effetto vincolante sull'esito del procedimento.

Tenuto altresì conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società "LARC SPA".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;  
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;  
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;  
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;

*determina*

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società "LARC SPA" relativamente al poliambulatorio di Corso Venezia n. 10 a Torino in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Emanuela Zandona'